

Giovedì, 18 dicembre 2003

2. ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione, quale modificata, sia compatibile con la soglia della rubrica 4 delle Prospettive finanziarie, eventualmente attraverso la redistribuzione delle politiche;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TC1-COD(2003)0176

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) la parità fra i sessi e il rafforzamento del ruolo della donna figurano tra gli obiettivi di sviluppo del millennio ⁽³⁾, che stabiliscono traguardi ben precisi in materia di istruzione da raggiungere entro il 2015;
- (2) ***Due terzi dei bambini non scolarizzati sono di sesso femminile; le percentuali di accesso alla scuola, fra le bambine, permangono inferiori a quelle dei maschi e i tassi di abbandono della scuola sono superiori tra le bambine;***
- (3) conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del *trattato tutte* le attività comunitarie di cui all'articolo 3, compresa la politica di cooperazione allo sviluppo, devono mirare a eliminare le disuguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne;
- (4) poiché le donne rappresentano la stragrande maggioranza dei poveri di tutto il mondo, è indispensabile promuovere la parità fra i sessi onde raggiungere l'obiettivo globale di riduzione della povertà entro il 2015;
- (5) per arrivare alla parità fra donne e uomini di tutte le età, la cui importanza per una lotta efficace contro la povertà è stata ampiamente riconosciuta, si deve combinare questo obiettivo con misure specifiche a favore delle donne, indipendentemente dall'età, nell'ambito di una strategia d'integrazione delle questioni di genere;

⁽¹⁾ GU C ... del ..., pag. ...

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003.

⁽³⁾ <http://www.un.org/millenniumgoals/>

Giovedì, 18 dicembre 2003

- (6) il contributo delle donne allo sviluppo è condizionato da un gran numero di ostacoli, che sminuiscono i risultati della loro attività e riducono i vantaggi che ne conseguono per le donne e per l'intera società. L'importanza del ruolo economico, sociale e ambientale svolto dalle donne nei paesi in via di sviluppo ha confermato, a livello internazionale, che la loro partecipazione totale e senza discriminazioni è indispensabile ad uno sviluppo sostenibile ed efficace;
- (7) la Comunità e i suoi Stati membri hanno firmato la dichiarazione e la piattaforma d'azione della quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995, che ha insistito sulla necessità di agire a livello mondiale per eliminare gli ostacoli alla parità fra i sessi e di integrare le questioni di genere nella strategia attuata a tal fine;
- (8) i firmatari della convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne hanno deciso di utilizzare tutti i mezzi disponibili per combattere questo fenomeno, che considerano un ostacolo allo sviluppo;
- (9) il regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio del 22 dicembre 1998, relativo all'integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo ⁽¹⁾ intende promuovere l'integrazione sistematica delle questioni di genere nelle politiche comunitarie di cooperazione allo sviluppo e l'inclusione di interventi volti ad eliminare le principali disparità fra i sessi. Al tempo stesso, la parità uomo-donna viene promossa nei piani nazionali volti ad applicare gli elementi principali della piattaforma d'azione di Pechino. Il regolamento scade il 31 dicembre 2003;
- (10) la dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla politica di sviluppo della Comunità europea, adottata dal Consiglio Sviluppo il 10 novembre 2000, definisce la parità fra i sessi una questione trasversale;
- (11) la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul programma d'azione per l'integrazione della parità tra i generi nella cooperazione comunitaria allo sviluppo del 21 giugno 2001 (COM (2001)295 def.) definisce il necessario quadro di attuazione. Il programma d'azione è stato approvato dal Consiglio nelle sue conclusioni dell'8 novembre 2001;
- (12) nella risoluzione del 25 aprile 2002 sul programma d'azione suddetto, il Parlamento europeo ha ribadito quanto sia importante integrare le questioni di genere per arrivare alla parità fra i sessi e migliorare la condizione delle donne nei paesi in via di sviluppo;
- (13) il presente regolamento stabilisce *una dotazione finanziaria* che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽²⁾. **In generale, il finanziamento CE in materia di sviluppo dovrebbe contribuire anche alla parità tra i sessi, in quanto tematica trasversale;**

⁽¹⁾ GU L 354 del 30.12.1998, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

Giovedì, 18 dicembre 2003

- (14) le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾;
- (15) conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del *trattato*, l'obiettivo dell'azione proposta, cioè la promozione della parità fra i sessi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, non può essere raggiunto dai soli Stati membri; la portata e gli effetti dell'azione proposta impongono quindi un'azione della Comunità. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per la realizzazione dell'obiettivo suddetto,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I

Campo di applicazione

Articolo 1

1. Il presente regolamento attua misure volte a promuovere la parità fra i sessi nelle politiche, nelle strategie e negli interventi comunitari di cooperazione allo sviluppo.

A tal fine, la Comunità fornirà assistenza finanziaria e consulenze onde promuovere la parità fra i sessi in tutte le politiche e in tutti gli interventi di cooperazione allo sviluppo attuati nei paesi via di sviluppo.

2. Il sostegno comunitario completerà e rafforzerà le politiche e le capacità dei paesi in via di sviluppo, nonché l'assistenza fornita attraverso gli altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

- a) «l'integrazione delle questioni di genere» riguarda la pianificazione, la (ri)organizzazione, il miglioramento e la valutazione dei processi politici, affinché la parità fra i sessi sia integrata sistematicamente da tutte le persone competenti nelle politiche, nelle strategie e negli interventi, a tutti i livelli e in tutte le fasi;
- b) si possono prendere o mantenere misure specifiche volte ad evitare o a compensare le discriminazioni legate al sesso onde garantire di fatto la parità tra uomini e donne; le misure suddette devono mirare anzitutto a migliorare la situazione delle donne nel settore contemplato dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Giovedì, 18 dicembre 2003

Articolo 3

Nell'intento di promuovere la parità fra i sessi e il ruolo della donna, conformemente agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite, **alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, alla dichiarazione e alla piattaforma d'azione di Pechino adottate in occasione della quarta Conferenza mondiale sulle donne, al documento conclusivo della sessione speciale dell'Assemblea generale «Donne 2000: eguaglianza sessuale, sviluppo e pace per il 21esimo secolo»**, il presente regolamento si prefigge di:

- a) sostenere l'integrazione delle questioni di genere in tutti i settori della cooperazione allo sviluppo, adottando al tempo stesso misure specifiche a favore delle donne **di tutte le età**, al fine di promuovere la parità fra i sessi contribuendo in misura considerevole alla riduzione della povertà;
- b) creare nei paesi in via di sviluppo capacità endogene pubbliche e private atte a promuovere e a farsi carico della promozione delle questioni di genere.

Articolo 4

1. Fra le attività di promozione della parità fra i sessi che potrebbero essere finanziate figura il sostegno:

- a) alle misure specifiche riguardanti l'accesso a/il controllo di risorse e servizi destinati alle donne, **specialmente** per quanto riguarda l'istruzione **e la formazione, la salute, le attività economiche e sociali, il lavoro e le infrastrutture, nonché la partecipazione delle donne all'adozione** delle decisioni politiche;
- b) **alla promozione della raccolta, della diffusione, dell'analisi e del** miglioramento delle statistiche per sesso e per età; allo sviluppo e alla diffusione di metodologie, orientamenti, valutazioni dell'impatto sulla parità fra i sessi **ex ante e a posteriori**, studi tematici, indicatori **qualitativi e quantitativi** e altri strumenti operativi;
- c) alle azioni di sensibilizzazione e di propaganda **e alla creazione di reti di partner nell'ambito della parità fra i sessi**;
- d) alle attività volte a rafforzare la capacità istituzionale e operativa dei principali **partner** del processo di sviluppo **nei paesi partecipanti**, come l'invio di esperti delle questioni di genere, la formazione e l'assistenza tecnica.

2. Nel quadro delle attività di cui al paragrafo 1, si finanzieranno:

- a) studi metodologici e organizzativi sull'integrazione delle questioni di genere riguardanti tutte le fasce di età;
- b) assistenza tecnica, comprese valutazioni dell'impatto sulla parità fra i sessi, l'istruzione, la formazione, **la società dell'informazione e** altri servizi;
- c) forniture, revisioni dei conti e missioni di controllo/valutazione.

Giovedì, 18 dicembre 2003

3. I finanziamenti comunitari possono coprire:

- a) i progetti di investimento, escluso l'acquisto di beni immobili, e
- b) le spese di funzionamento dell'organismo beneficiario, comprese le spese correnti di gestione e manutenzione **che non dovrebbero superare i costi previsti per le spese amministrative.**

Di norma le sovvenzioni per il funzionamento saranno erogate in modo decrescente.

Articolo 5

In sede di selezione e di esecuzione delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si cercherà in particolare di:

- a) potenziare il ruolo catalizzatore e moltiplicatore degli interventi e dei programmi a sostegno dell'integrazione generalizzata delle questioni di genere nelle azioni comunitarie;
- b) **rafforzare i** partenariati strategici e avviare una cooperazione transnazionale, che si aggiungerà, **in particolare**, alla cooperazione regionale riguardante la parità fra i sessi;
- c) programmare gli interventi in modo da ottenere un buon rapporto qualità-prezzo e un impatto sostenibile;
- d) definire chiaramente obiettivi e indicatori e sorvegliarne l'andamento;
- e) promuovere le sinergie con le politiche e i programmi riguardanti l'igiene riproduttiva e sessuale e i diritti connessi, le malattie legate alla povertà, **in particolare i programmi in materia di HIV/AIDS, le misure intese a combattere la violenza, le questioni relative alle bambine e alle ragazze, l'istruzione e la formazione delle donne di tutte le età, gli anziani, l'ambiente, i diritti umani, la prevenzione dei conflitti, la democratizzazione e la partecipazione delle donne ai processi decisionali in ambito politico, economico e sociale;**
- f) **integrare la dimensione di genere tra le sei aree prioritarie della politica di sviluppo comunitaria;**
- g) **prestare necessariamente particolare attenzione all'istruzione delle bambine e al fatto che si può iniziare a rimediare all'assenza di pari opportunità per le bambine assumendo e formando insegnanti a livello locale.**

Capitolo II

Esecuzione degli aiuti

Articolo 6

1. I finanziamenti comunitari di cui al presente regolamento saranno concessi tramite sovvenzioni o convenzioni.

Giovedì, 18 dicembre 2003

2. La sovvenzione potrà coprire la totalità delle spese solo qualora sia dimostrato che la stessa è indispensabile alla realizzazione dell'azione, fatta eccezione per le azioni che dipendono dall'esecuzione di accordi finanziari con paesi terzi o le azioni gestite da organizzazioni internazionali. Diversamente, per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario dei beneficiari di cui all'articolo 7. Nel fissare l'importo del contributo richiesto, si terrà conto della capacità dei partner e della natura dell'azione.

3. I contratti con i beneficiari possono coprire il finanziamento delle loro spese di funzionamento, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

4. L'assistenza finanziaria fornita a norma del presente regolamento può comportare cofinanziamenti con altri donatori, segnatamente gli Stati membri, le Nazioni Unite, le banche di sviluppo internazionali o regionali o le istituzioni finanziarie.

Articolo 7

1. Possono beneficiare dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi del presente regolamento i seguenti partner:

- a) enti amministrativi e agenzie governative a livello nazionale, regionale e **locale**;
- b) **comunità** locali, ONG, **segnatamente quelle impegnate nel settore della parità dei sessi, associazioni di donne**, organizzazioni a base comunitaria, sindacati e altre persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro;
- c) **settore privato locale**;
- d) organizzazioni regionali;
- e) organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite e le loro agenzie, fondi e programmi, banche di sviluppo, istituzioni finanziarie, iniziative globali, partenariati internazionali tra settore pubblico e settore privato;
- f) istituti di ricerca e sviluppo e università.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera e), l'assistenza finanziaria prestata tramite sovvenzione è riservata ai partner la cui sede principale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo che beneficia o potrebbe beneficiare di assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento, purché si tratti effettivamente dell'ufficio che dirige le operazioni commerciali. In casi eccezionali, l'ufficio in questione può essere ubicato in un altro paese terzo. Si privilegeranno le strutture endogene atte a sviluppare le capacità locali in relazione alle questioni di genere.

Articolo 8

1. Quando le azioni comportino accordi di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, detti accordi prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia a carico della Comunità.

Giovedì, 18 dicembre 2003

2. Ogni accordo di finanziamento, di sovvenzione, o contratto concluso in base al presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

3. Si prendono le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 9

1. La partecipazione alle gare e l'attribuzione dei contratti di fornitura è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, dei paesi assimilati e di tutti i paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere estesa ad altri paesi terzi a condizioni di reciprocità.

2. Le forniture devono essere originarie degli Stati membri, del paese beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. Nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, le forniture possono provenire da altri paesi terzi.

Articolo 10

1. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e di complementarità previsti dal trattato e garantire la massima efficacia globale di queste azioni, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

- a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sulle azioni già finanziate e su quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;
- b) il coordinamento in loco delle azioni, attraverso incontri e scambi d'informazioni periodici tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, le autorità locali e gli altri organi decentrati nel paese beneficiario.

2. La Commissione *dovrebbe trattare la questione del genere quale punto permanente all'ordine del giorno durante le* riunioni con rappresentanti degli Stati membri e dei paesi partner onde dare maggiore risalto alle questioni di genere nei settori emergenti della cooperazione allo sviluppo.

3. *La Commissione deve tener conto delle esperienze degli Stati membri, di altri donatori e paesi partner nei settori dell'integrazione della dimensione di genere e dell'emancipazione delle donne.*

4. La Commissione può prendere, in consultazione con gli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento con gli altri finanziatori interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite.

Giovedì, 18 dicembre 2003

Capitolo III

Disposizioni finanziarie e procedure decisionali

Articolo 11

1. Il quadro finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2004-2006 è fissato a **11 milioni** di euro.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 12

1. La Commissione elabora orientamenti di programmazione strategica che definiscono la cooperazione della Comunità in termini di obiettivi misurabili, priorità, scadenze per i settori specifici d'intervento, presupposti e risultati previsti. La programmazione è pluriennale e indicativa.
2. Gli orientamenti di programmazione strategica per i futuri interventi esposti dal rappresentante della Commissione vengono discussi una volta all'anno nel comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Articolo 13

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
2. Il programma di lavoro sarà adottato secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 14

1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo.
2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della stessa.*

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 45 giorni.

Capitolo IV

Relazioni

Articolo 15

1. Al termine di ciascun esercizio finanziario, la Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio contenente informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'anno e le conclusioni della Commissione sull'applicazione del presente regolamento nell'esercizio finanziario precedente.

Giovedì, 18 dicembre 2003

Nella sintesi figurano, in particolare, gli aspetti positivi e negativi delle azioni, i contratti conclusi e i risultati di tutte le valutazioni indipendenti delle singole azioni.

2. Un anno prima che scada il presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione indipendente sulla sua applicazione onde stabilire se gli obiettivi sono stati realizzati e fornire indicazioni sul modo di migliorare l'efficacia delle azioni future. Basandosi su detta relazione, la Commissione può formulare proposte sui futuri sviluppi del regolamento e sulle eventuali modifiche.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

P5_TA(2003)0597

Accordo di pesca CE-Repubblica della Costa d'Avorio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 (COM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 556) ⁽¹⁾,
- visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0458/2003),

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.